MISURE URGENTI PER LE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DEGLI OSPEDALI E PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA SANITARIA

Art. 1

Standards del personale ospedaliero

Il Ministro della sanita', sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli standards di personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali. Gli standards si applicano alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Versione in vigore dal 10 febbraio 1988, non più in vigore dal 9 aprile 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria
Estremi	Decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-le-dotazioni-organiche-del-personale-degli/art-1-standards-del-personale-ospedaliero/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it